



REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETÀ, POLITICA (DESP)

(Emanato con D.R. n. 102 del 21 marzo 2016, da ultimo modificato con D.R. n. 486 del 23 luglio 2024 –
In vigore dal 24 luglio 2024)

INDICE

- Articolo 1 - Disposizioni preliminari
- Articolo 2 - Competenze della struttura didattica
- Articolo 3 - Coordinamento tra la struttura didattica e il Dipartimento
- Articolo 4 - Gli organi della struttura didattica
- Articolo 5 - Il Presidente
- Articolo 6 - Il Collegio
- Articolo 7 - Convocazione e funzionamento del Collegio
- Articolo 8 - La Giunta
- Articolo 9 - Disposizioni finali e entrata in vigore

Articolo 1

Disposizioni preliminari

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dello Statuto e dell'articolo 62 del Regolamento Generale di Ateneo presso il Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) sono istituite due strutture didattiche:
 - Scuola di Economia;
 - Scuola di Scienze Politiche e Sociali.
2. Le strutture didattiche sono le forme organizzative mediante le quali il Dipartimento promuove ed espleta l'attività didattica dei corsi di studio ad esso afferenti e le attività di formazione, nonché quelle rivolte all'esterno correlate ed accessorie.
3. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento, si applicano le norme generali dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo e delle deliberazioni degli organi di governo dell'Ateneo.

Articolo 2

Competenze della struttura didattica

1. A ciascuna struttura didattica di cui all'articolo 1 sono attribuite le seguenti competenze:
 - a) proporre al Consiglio di Dipartimento l'offerta formativa dei Corsi di Studio ad essa relativi;
 - b) esercitare le attività di programmazione e di coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio e delle altre attività di pertinenza secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, dal Regolamento del Dipartimento e dal Regolamento dei Corsi di Studio a esso relativi;
 - c) proporre al Dipartimento l'attivazione e la disattivazione di insegnamenti;
 - d) formulare al Consiglio di Dipartimento proposte e pareri in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo riguardante i Corsi di Studio di propria competenza;
 - e) proporre gli incarichi di insegnamento che saranno poi deliberati dal Consiglio di Dipartimento;
 - f) esaminare e approvare i piani di studio degli studenti;
 - g) deliberare sulle carriere degli studenti;
 - h) esprimere pareri e proposte al Consiglio di Dipartimento in ordine all'istituzione di posti di ruolo di professori di prima e seconda fascia e per l'attivazione di procedure selettive per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato; le proposte di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato saranno poi deliberate dal Consiglio di Dipartimento, ai



sensi dei vigenti Regolamenti di Ateneo in materia;

- i) proporre al Consiglio di Dipartimento i nomi dei docenti per la composizione della Commissione paritetica docenti-studenti;
- j) organizzare, su indicazione del Consiglio di Dipartimento, le procedure di verifica periodica della funzionalità, efficienza e corrispondenza degli obiettivi formativi e dell'attività didattica svolta;
- k) proporre al Consiglio di Dipartimento un piano di spesa annuale, dettagliato e complessivo;
- l) proporre al Dipartimento la stipula di convenzioni o accordi con scuole, enti e istituzioni, italiani o stranieri, nel rispetto della normativa in vigore e delle disposizioni dei competenti organi;
- m) istituire eventuali commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori e/o consultivi o con compiti operativi delegati dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Presidente. Le modalità di costituzione, i compiti e le normative per il funzionamento delle Commissioni vengono di volta in volta stabiliti dal Consiglio;
- n) esercitare ogni altro compito delegato dal Dipartimento di riferimento, o comunque a esso attribuito dallo Statuto o dai Regolamenti d'Ateneo.

Articolo 3

Coordinamento tra le strutture didattiche e il Dipartimento

1. Le decisioni della struttura didattica devono conformarsi ai criteri generali stabiliti dal Dipartimento e non possono essere in contrasto, pena la nullità, con le delibere adottate dal Consiglio del Dipartimento stesso.
2. Disposizioni particolari per il coordinamento dei Corsi di Laurea e di Laurea magistrale promossi da più Dipartimenti sono stabilite nei rispettivi Regolamenti o deliberate dai Consigli dei Dipartimenti interessati e approvate dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4

Gli organi della struttura didattica

1. Sono organi della struttura didattica:
 - il Presidente;
 - il Collegio della struttura didattica;
 - la Giunta della struttura didattica.

Articolo 5

Il Presidente

1. Il Presidente della Scuola è un professore ordinario o associato con regime di impegno a tempo pieno, eletto dal Collegio.
2. È eletto a maggioranza assoluta dei votanti, nella prima votazione; qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due candidati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano in ruolo ovvero, in subordine, il più giovane di età. Le sedute per l'elezione del Presidente sono convocate e presiedute dal Decano della Scuola, che le convoca con un preavviso di almeno 15 giorni; le candidature dovranno pervenire al Decano entro una settimana prima delle elezioni.
3. Dura in carica tre anni dal momento della nomina ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.
4. Può designare, tra i docenti del Collegio, un Vice-presidente che ne fa le veci in caso di impedimento o di assenza, dandone preventiva comunicazione al Direttore del Dipartimento.
5. Il Presidente, sentito il Collegio, nomina un Referente per ogni corso di studio afferente alla Scuola e può nominare anche un Referente per ogni *curriculum*.
6. È membro di diritto della Giunta di Dipartimento. Qualora il Presidente non sia un membro del Dipartimento, nelle votazioni della Giunta, avrà solo diritto di voto per le questioni relative alla Scuola di afferenza e all'attività didattica ad essa correlata.



7. Il Presidente convoca e presiede il Collegio della Scuola e sovrintende alle attività dei Corsi di Studio a esso afferenti.

Articolo 6

Il Collegio

1. Il funzionamento della Scuola è assicurato da un Collegio che è composto da tutti i docenti di ruolo, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato, titolari di un insegnamento ufficiale o di un insegnamento mutuato nei Corsi di Studio ad esso afferenti.
2. I docenti a contratto partecipano alle sedute del Collegio senza diritto di voto.
3. Ciascun docente può essere titolare di attività formative in diversi corsi di studio e può partecipare, quindi, a più di una struttura didattica.
4. Fa inoltre parte del Collegio della Scuola una rappresentanza di studenti iscritti ai relativi corsi di studio nella misura di almeno un rappresentante per ogni Corso di Studio eletto dagli studenti e dalle studentesse iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso a uno dei corsi di studio della Scuola ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della Legge n. 240/2010. In caso di impossibilità di eleggere un rappresentante per ogni corso di studio, il numero dei rappresentanti non può essere comunque inferiore a due. Le modalità di elezione sono quelle di cui all'articolo 71 del Regolamento Generale. In deroga all'articolo 49, comma 2, del predetto Regolamento il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste elettorali risulta essere pari ad almeno dieci. Durano in carica due anni dal momento della nomina e sono rieleggibili una sola volta. In caso di rinuncia o di dimissioni di uno dei candidati proclamati eletti o di sua decadenza dalla carica per la perdita della qualità di studente o per qualsiasi altra causa, subentra automaticamente il primo dei non eletti della sua stessa lista. Se la lista è esaurita, il seggio resta vacante fino alle successive elezioni. Il Collegio è validamente costituito anche in difetto della rappresentanza.
5. Il Presidente può invitare alle sedute del Consiglio il personale tecnico-amministrativo che collabora alle attività della struttura didattica.

Articolo 7

Convocazione e funzionamento del Collegio

1. Il Presidente convoca e presiede il Collegio; sovrintende alle attività dei Corsi di Studio a essa afferenti.
2. Alle procedure di convocazione e di verbalizzazione delle sedute delle strutture didattiche si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le sedute dei Consigli di Dipartimento.

Articolo 8

La Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente della struttura didattica, il Vice-presidente e dai Responsabili dei Corsi di Studio ad essa afferenti.
2. La Giunta resta in carica tre anni e coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo supporta nella stesura di documenti e relazioni programmatiche.

Articolo 9

Disposizioni finali e entrata in vigore

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio del Dipartimento; la proposta di modifica sarà poi sottoposta al Senato Accademico per l'approvazione, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo riguardanti disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente recepite ed efficaci.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme del Regolamento di funzionamento del Dipartimento, le norme di Legge, dello Statuto e dei



Regolamenti d'Ateneo.

4. Il Regolamento delle strutture didattiche del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito *web* dell'Ateneo.
5. Le modifiche al vigente Regolamento delle strutture didattiche del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP), emanato con Decreto Rettorale n. 88/2013 dell'8 febbraio 2013 e modificato con Decreti Rettorali nn. 102/2016 del 21 marzo 2016, e 57/2020 del 31 gennaio 2020, sono disposte con Decreto Rettorale ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo del Decreto Rettorale di modifica.



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO